

Rif. Stazione Appaltante

CODICE FORNITORE: xxxxxx

Spett.le  
Nome impresa / Professionista  
Via .....  
Cap ..... - Città (Prov)

e, p.c.:

**OGGETTO: Accordo Quadro per il servizio di Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione relativo agli interventi di manutenzione sulle pavimentazioni autostradali facenti parte del patrimonio autostradale o ad esso complementari gestito in concessione da Autostrade per l'Italia S.p.A. – LOTTO N. \_\_**

**CIG n. ....**

**Incarico SAP n. ....**

Premesso che:

- la Committente ha indetto una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (nel seguito "Codice") per l'affidamento dei servizi in oggetto;
- il bando relativo alla suddetta gara è stato pubblicato sulla GUUE/S- IT \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/20\_\_ e sulla GURI - V Serie Speciale - n. \_\_ del \_\_/\_\_/20\_\_;
- Il codice identificativo della procedura è: Codice CIG n. \_\_\_\_\_;
- Codesta Società \_\_\_\_\_ (nel seguito anche "Appaltatore") è risultata aggiudicataria della procedura e, per l'effetto, la medesima ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare i servizi oggetto del presente Accordo Quadro alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nei documenti ad esso allegati;
- *(eventuale)* è stata richiesta per la Società \_\_\_\_\_ l'informativa di cui all'art. 91 del D.lgs. 159/2011 mediante il sistema Banca Dati Nazionali Antimafia (B.D.N.A.) (eventuale: con esito positivo);
- *(eventuale)* pertanto, si procede alla stipula del presente Accordo Quadro sotto la condizione risolutiva di cui all'articolo 92 del D.Lgs. n. 159/2011, essendo decorsi oltre 30 giorni dall'invio della richiesta di informativa antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011");
- sono state espletate, con esito positivo, le verifiche in ordine alla insussistenza, in capo a codesta Società, delle cause di esclusione di cui all'articolo art. 80 del Codice;
- codesta Società dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, nonché dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- codesta Società ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice, per un importo di Euro \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_;
- nel presente atto con il termine "giorni" si intende giorni naturali e consecutivi;

tutto ciò premesso, tra Autostrade per l'Italia S.p.A. (C.F./P.IVA 07516911000), Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A., con sede e domicilio legale in

\_\_\_\_\_, in persona di \_\_\_\_\_ nella qualità di \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto essendo a ciò debitamente autorizzato in virtù di \_\_\_\_\_ (nel seguito per brevità anche “Committente”) e codesta Società \_\_\_\_\_ (C.F./P.IVA \_\_\_\_\_), con sede e domicilio legale in \_\_\_\_\_, in persona di \_\_\_\_\_, nella qualità di \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto essendo a ciò debitamente autorizzato in virtù di \_\_\_\_\_ / (nel seguito per brevità anche “Società”), congiuntamente intesi anche come “le Parti”, si conviene e si stipula quanto segue:

### 1) Definizioni

Ai fini del presente atto si intende per:

- **Committente:** Autostrade per l'Italia S.p.A., Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
  - **Società:** il soggetto al quale la Committente affida l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Accordo quadro;
  - **Accordo Quadro:** accordo tra Committente e Appaltatore in cui si definiscono le condizioni del servizio in oggetto, rimandando a successivi “Contratti Attuativi” l'approvvigionamento effettivo;
  - **Contratto attuativo:** contratto che disciplina operativamente l'approvvigionamento effettivo del servizio oggetto dell'Accordo Quadro e che in ogni caso richiamerà e rispetterà quanto già stabilito nell'Accordo Quadro stesso;
- Prestazioni oggetto di affidamento:** il complesso delle attività che l'Appaltatore è chiamato ad eseguire in virtù delle previsioni di Accordo Quadro;
- **Responsabile del Procedimento (RUP):** l'Ing. \_\_\_\_\_ [inserire RUP nominato dalla Direzione di Tronco] nominata dalla Committente per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 30 del D.lgs. n. 50/2016 relativamente al presente affidamento; / (eventuale) **Direttore/i dell'esecuzione del Contratto (DEC):** il sig. / i sig.ri \_\_\_\_\_ nominato/i dalla Committente e chiamato/i a controllare l'esecuzione del Contratto congiuntamente al Responsabile del Procedimento;
  - **Referente Tecnico:** il sig. \_\_\_\_\_ nominato dall'Appaltatore e deputato al coordinamento organizzativo dell'attività lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle attività oggetto del contratto, nonché interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa.

### 2) Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente incarico. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro:

- A. Offerta Economica;
- B. Offerta Tecnica;
- C. Capitolato Speciale d'Appalto;
- D. Informativa GDPR;
- E. Schema di “Lettera di Nomina del CSE”.

In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente atto e quanto contenuto nei documenti sopra richiamati, prevarranno le previsioni contenute nel presente atto, mentre in caso di discordanza tra il contenuto dei predetti documenti, varrà l'ordine di elencazione di cui sopra.

### 3) Oggetto dell'Accordo Quadro

Con il presente atto si affida a codesta Società il servizio di Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione relativo agli interventi di manutenzione sulle pavimentazioni autostradali facenti parte del patrimonio autostradale o ad esso complementari gestito in concessione da Autostrade per l'Italia S.p.A..

L'incarico di CSE sarà successivamente oggetto di specifica nomina ad personam da parte del Responsabile Lavori ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i., alla figura professionale da Voi individuata all'interno della Vs organizzazione.

I servizi di ingegneria oggetto del presente incarico dovranno essere svolti, secondo la diligenza professionale, in conformità alla normativa vigente – in particolare al D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. (nel seguito “Codice”) ed ai decreti ed atti di regolazione comunque denominati, ivi previsti emanati ed emanandi compreso il Decreto MIT 7 marzo 2018, n. 49 e s.m.i. (di seguito “D.M. n. 49/2018”) e D.lgs 81/08 e s.m.i. – nonché secondo le disposizioni previste dal relativo contratto di appalto, dai suoi allegati e da quanto ivi richiamato.

In particolare, per quanto non espressamente previsto nel presente incarico, si rimanda espressamente alle attività e ai compiti richiamati nei citati Decreti MIT 7 marzo 2018, n. 49 e s.m.i. e D.lgs 81/08 e s.m.i..

Il Responsabile del Procedimento (nel seguito anche RUP) è l'Ing./Dott./Geom./

\_\_\_\_\_  
Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto dell'Accordo quadro, e comunque entro 10 giorni dalla data di accettazione del presente incarico, codesta Società dovrà comunicare alla Committente il nominativo, completo di tutti i dati anagrafici, ed il domicilio legale del proprio Referente Tecnico nonché il riferimento telefonico e di pec; egli dovrà essere sempre reperibile ai fini della gestione e controllo delle prestazioni oggetto dell'Accordo quadro. Il Referente Tecnico indicato da codesta Società è anche deputato al coordinamento organizzativo dell'attività lavorativa del personale impiegato nella esecuzione dei servizi oggetto dell'Accordo quadro, e costituisce l'interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della Committente è il soggetto deputato al controllo della corretta esecuzione dell'Accordo quadro ed interfaccia nei confronti di codesta Società per qualsiasi esigenza connessa all'esecuzione del servizio in appalto.

Il RUP e il Referente Tecnico costituiranno il punto di contatto per l'altra Parte in relazione all'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo quadro.

Qualsiasi variazione dei nominativi andrà comunicata entro 7 giorni all'altra Parte a mezzo pec.

#### **4) Comunicazioni e domicilio**

Qualsiasi comunicazione o notifica tra le Parti dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento o pec ai seguenti indirizzi:

COMMITTENTE: \_\_\_\_\_ all'attenzione di  
\_\_\_\_\_  
SOCIETA': \_\_\_\_\_ all'attenzione di  
\_\_\_\_\_

Le Parti eleggono domicilio, ai fini del presente Accordo Quadro e anche ai fini delle eventuali notifiche, presso gli indirizzi sopra indicati ovvero presso quei diversi indirizzi che potranno essere comunicati per iscritto in futuro.

## 5) Attività

### 5.1) Coordinamento della Sicurezza in fase Esecutiva (CSE)

Codesta Società si impegna ad espletare le attività di Coordinamento alla sicurezza per l'esecuzione dei lavori, tramite personale alle proprie dipendenze che abbia i requisiti richiesti dalla normativa, ovvero con assunzione diretta.

Il Professionista designato sarà nominato "Il Coordinatore".

Si allega al presente atto lo schema della "Lettera di nomina del CSE" che sarà sottoscritta dal Responsabile Lavori e controfirmata per accettazione dal Professionista incaricato.

L'incarico dovrà essere espletato ai sensi dell'art. 92 del Dlgs 81/08 e s.m.i. e dovrà essere assicurato il rispetto di tutti gli adempimenti in materia di sicurezza e salute nei cantieri temporanei e mobili come individuati dal Decreto medesimo, in ossequio alla normativa vigente e secondo la diligenza professionale.

La Committente si riserva il diritto, in ogni fase dell'esecuzione contrattuale, di richiedere la sostituzione del CSE designato qualora venissero riscontrate ritardi o non conformità reiterate e tali da richiedere l'applicazione di penali di cui all'art. 16 del presente incarico. In tal caso codesta Società si obbliga a sostituire il CSE entro 7 giorni con una risorsa in possesso delle medesime qualifiche professionali previste nel Capitolato Speciale d'Appalto e nell'Offerta Tecnica allegata, o superiori.

Il CSE, oltre a svolgere tutti i compiti e le attività espressamente previste dalla normativa vigente in materia, dovrà:

- verificare con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del Dlgs 81/08 e s.m.i. ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del Dlgs 81/08 e s.m.i., assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lettera b) del medesimo Decreto, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione, convocando le riunioni di coordinamento preliminari all'inizio dei lavori e le eventuali ulteriori riunioni di coordinamento periodiche, di volta in volta necessarie;
- verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- segnalare al Committente o al Responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95, 96 e 97, comma 1 del Dlgs 81/08 e s.m.i. e alle prescrizioni del piano di cui all'art. 100 del medesimo Decreto ove previsto e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il Committente o il Responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il Coordinatore provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla Azienda unità sanitaria locale ed alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

- sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
- assicurare il rispetto delle disposizioni di cui D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Il Coordinatore designato è tenuto ad informare il Direttore di Tronco competente di ogni problematica che si presenti durante l'esecuzione dei lavori e per effetto degli stessi, che possa comportare rischi per la sicurezza del personale della viabilità e di quello operante nei cantieri, dell'infrastruttura e dell'esercizio autostradale o comunque avere riflessi sulla viabilità.

Il Coordinatore si impegna altresì a recepire eventuali indicazioni da parte del Responsabile dei Lavori nonché ad attuare eventuali adempimenti derivanti dall'entrata in vigore di nuove disposizioni o di prescrizioni delle Autorità competenti.

## **6) Modalità di attivazione dell'Accordo Quadro**

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire tutti i servizi in oggetto nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro, nel Contratto Attuativo di riferimento, nel Capitolato Speciale d'Appalto e nell'offerta della Società e saranno ordinati mediante singoli Contratti Attuativi stipulati nell'arco temporale di cui al successivo Art. 8 e nel rispetto dei termini di esecuzione indicati in detti Contratti.

La stipula dei Contratti Attuativi potrà essere richiesta dalla Committente nel caso in cui, nel corso della durata del presente Accordo Quadro, necessiti del servizio in oggetto.

In tal caso la Committente invierà all'Appaltatore una proposta di Contratto Attuativo. Il Legale Rappresentante dell'Appaltatore dovrà sottoscrivere per accettazione il Contratto Attuativo e gli eventuali relativi documenti allegati.

Il Contratto Attuativo si intenderà perfezionato al momento della ricezione, da parte della Committente, della predetta documentazione debitamente sottoscritta.

Ciascun Contratto Attuativo dovrà essere sottoscritto digitalmente dall'Appaltatore ed inviato, unitamente agli eventuali allegati, entro 10 (dieci) giorni naturali dalla data di ricezione, tramite PEC al seguente indirizzo: [autostradeperialitalia@pec.autostrade.it](mailto:autostradeperialitalia@pec.autostrade.it)

Ciascun Contratto Attuativo, identificato da un proprio numero di Protocollo e da un proprio numero C.I.G., cui l'Appaltatore dovrà far riferimento per le fatture successivamente emesse, riporterà:

- Il numero di protocollo del presente Accordo Quadro;
- L'oggetto della richiesta;
- Il luogo di consegna;
- Il termine di esecuzione;
- L'ammontare del corrispettivo;
- Eventuali ulteriori pattuizioni di dettaglio rispetto alle condizioni fissate dal presente Accordo Quadro.

Il RUP comunicherà all'Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per effettuare l'avvio delle prestazioni con un congruo preavviso, trascorso il quale – senza giustificato motivo – il Committente ha la facoltà di risolvere l'Accordo Quadro e di incamerare la cauzione di cui all'articolo "Cauzione definitiva".

Nei Contratti Attuativi devono intendersi sin da ora richiamate tutte le clausole, le condizioni e le modalità riportate nel presente Accordo Quadro e nei relativi allegati, anche se non esplicitamente menzionate.

Si sottolinea l'importanza che i numeri di protocollo e di C.I.G. dei contratti attuativi vengano indicati sia nella fattura, sia negli eventuali documenti di accompagnamento delle merci.

La Committente si riserva di dare avvio all'esecuzione delle prestazioni in via d'urgenza ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del Codice.

## **7) Durata e opzioni**

Il presente Accordo Quadro ha una durata di 48 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto.

La durata dello stesso potrà essere prorogata, ai sensi dell'articolo 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo Appaltatore. In tal caso l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nell'Accordo agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.

Non potranno essere emessi Contratti Attuativi dopo la scadenza del suddetto termine di validità del presente Accordo Quadro, eventualmente prorogato ai sensi del precedente capoverso.

Ove i termini per l'esecuzione delle prestazioni indicati in uno o più Contratti Attuativi andassero oltre il termine di validità del presente Accordo Quadro, la durata dello stesso si intenderà estesa per il numero di giorni corrispondenti e comunque fino alla conclusione di tutte le attività oggetto dell'incarico, secondo quanto previsto nello specifico nella documentazione di gara, nel D.L. 49/2018 e nel D.Lgs 81/2008. Ad ogni modo, le prestazioni oggetto dei singoli contratti attuativi sono connesse al contratto di lavori relativo all'esecuzione dell'opera e si esauriranno, pertanto, a valle del collaudo finale dell'opera stessa e all'esito della conclusione delle attività previste dai citati decreti e dalla normativa vigente in materia.

Detta estensione del termine di validità non darà all'Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi, che comprendono e compensano ogni relativo onere.

## **8) Compenso, modalità di pagamento e anticipazione**

Autostrade per l'Italia S.p.A. riconoscerà a codesta Società / codesto Professionista / a titolo di corrispettivo per le prestazioni oggetto del presente incarico, sulla base dell'offerta dallo stesso presentata in sede di gara, un importo massimo, per le seguenti prestazioni:

- per il CSE: € .....

Non verrà riconosciuta – anche con riferimento all'art. 106 comma 1, lettera a), del Codice - alcuna revisione od aggiornamento del corrispettivo e non troveranno applicazione gli artt. 1664 e 1467 c.c.

Il corrispettivo potrà trovare modifica secondo quanto stabilito nel Disciplinare di gara che, anche se non materialmente allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale e nel presente atto in relazione alle modifiche che potranno insorgere al contratto dei lavori.

Il corrispettivo è comprensivo altresì di ogni e qualsiasi onere e spesa che, a qualsiasi titolo, codesta Società dovrà sopportare per l'espletamento dell'incarico, sempre con riferimento alle prestazioni e agli oneri distinti nella documentazione di gara e nel presente atto.

Il pagamento del compenso di ciascuna prestazione avverrà con le seguenti modalità:

- 80% del corrispettivo determinato in riferimento all'importo dei lavori eseguiti risultante dagli stati di avanzamento ai sensi di quanto previsto dal contratto;
- 10% del corrispettivo alla consegna della contabilità finale;
- 10% del corrispettivo a conguaglio, dopo il collaudo definitivo e purché codesta Società / codesto Professionista / abbia già assolto a tutte le incombenze facenti capo sulla/o stessa/o, ivi inclusa la relazione sulle eventuali riserve.



Qualora nei termini previsti dalla vigente normativa e per cause esterne alla volontà/attività di codesta Società, non si arrivasse alla sottoscrizione del certificato di collaudo delle opere entro i 6 mesi dopo l'ultimazione dei lavori e sempre che la contabilità degli stessi stia stata redatta nei termini di legge, si procederà alla liquidazione di un ulteriore tranches del 2,5% sull'importo dei lavori eseguiti, fermo restando il saldo finale alla sottoscrizione del Certificato di Collaudo.

In caso di sospensione dell'esecuzione e/o prolungamento della durata contrattuale dovuto alla maggiore durata dei lavori che non comporti variazione d'importo del contratto dei lavori, il risarcimento dovuto a codesta Società viene previsto ai sensi dell'art. 23 comma 2 del DM 49/2018 e quantificato secondo i criteri di cui all'art. 10 comma 2 del medesimo Decreto.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 35 del Codice, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio delle prestazioni, verrà corrisposta a favore di codesta Società un'anticipazione dell'importo contrattuale di ammontare pari al 20%.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di idonea garanzia fideiussoria, costituita secondo le condizioni e le modalità indicate all'art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione medesima, maggiorato del tasso di interesse legale applicato nel periodo necessario al recupero dell'anticipazione, sulla base del cronoprogramma dei lavori di cui alla clausola "PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI" del contratto sottoscritto dall'impresa appaltatrice. La predetta garanzia dovrà essere presentata al RUP in copia elettronica con firma digitale autenticata del sottoscrittore e del garante.

Il recupero dell'anticipazione avverrà progressivamente all'avanzamento dei lavori, mediante trattenute sui pagamenti fino a concorrenza del valore complessivo dell'anticipazione medesima.

L'ammontare della garanzia verrà ridotto nel corso dei lavori e dell'esecuzione della prestazione, proporzionalmente al progressivo recupero della anticipazione da parte della Committente.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Tutti i pagamenti saranno eseguiti dalla Committente a 30 gg. decorrenti dalla data di ricevimento della fattura di acconto ovvero di adozione di ogni SAL relativo all'appalto dei lavori. La fattura dovrà riportare il numero di incarico indicato nel presente atto e il CIG. Trova applicazione l'art. 113-bis del Codice.

Alcuni adempimenti amministrativi saranno curati per la Committente da parte di EsseDiEsse S.p.A.

## **9) Rapporti tra Committente ed Impresa Appaltatrice**

Fermi restando i poteri e le facoltà di controllo attribuiti alla Committente previsti ai punti 12) e 13) del presente incarico, restano attribuiti in via esclusiva alla scrivente Società ogni funzione e potere attinente ad aspetti decisionali e negozialmente rilevanti nel rapporto contrattuale con l'Esecutore che abbiano o che possano avere riflessi economici e programmatici e di particolare rilevanza tecnica.

In via esemplificativa, ma non esaustiva, essi riguardano:

- l'autorizzazione alla consegna dei lavori;
- la concessione di eventuali proroghe;
- l'assenso alla sospensione e alla ripresa lavori;
- il controllo finanziario e programmatico dei lavori;

- l'assenso all'emissione di ordini di servizio che conseguono a decisioni di carattere economico e programmatico o di particolare rilevanza tecnica.

Le attività svolte dalla Committente non sollevano codesto CSE dalle responsabilità che ad essa competono giusta l'incarico affidato.

#### **10) Poteri di controllo della Committente sull'attività di Coordinamento alla sicurezza in fase esecutiva**

La Committente si riserva espressamente un potere di controllo sull'efficienza e sulle attività del CSE oggetto del presente incarico.

#### **11) Poteri di controllo sull'andamento dei lavori e sulla contabilità**

Nell'ambito dei poteri di controllo di cui al precedente punto 11), la Committente potrà in qualsiasi momento effettuare sopralluoghi ed ispezioni per accertare che l'esecuzione dei lavori sia corrispondente a quella fissata contrattualmente, sia per quanto riguarda le opere eseguite, sia per quanto riguarda i tempi dell'esecuzione. In caso di inadempienza riscontrata nell'esecuzione stessa, la Committente esporrà i propri rilievi.

Codesta Società è obbligata a tener conto di essi e relazionare sull'avvenuta eliminazione degli inconvenienti rilevati.

#### **12) Contabilità lavori**

La contabilità dei lavori è tenuta secondo le norme richiamate nel contratto ed in ossequio alla normativa vigente.

Si precisa che il conto finale dei lavori dovrà essere trasmesso al Responsabile del Procedimento entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

#### **13) Responsabilità e Polizza R.C. Professionale**

L'Appaltatore, per lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo Quadro deve essere munito di una polizza di Responsabilità Civile Professionale a copertura dei rischi di natura professionale derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, senza indicazione di sotto limiti per danni a persone, a cose, danni patrimoniali o danni da interruzione di esercizio.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

La polizza, in particolare, copre oltre alle spese di progettazione delle eventuali varianti, anche i maggiori costi che la Committente dovesse sopportare a seguito delle varianti dovute ad errori od omissioni del progetto esecutivo.

La polizza deve prevedere altresì idonea copertura per la denuncia di sinistri successiva al periodo contrattuale. Eventuali limitazioni della polizza, in termini di garanzie, franchigie, sotto limiti non potranno essere invocati quali limitazione di responsabilità da parte dell'Appaltatore.

Qualora la polizza sia riferita all'intera attività dell'Appaltatore, l'attività oggetto del presente contratto rientra espressamente nell'oggetto della copertura.

La predetta polizza ha validità per tutta la durata dell'Accordo Quadro, dalla data di sottoscrizione dello stesso e fino all'emissione del certificato di verifica di conformità relativo all'ultimo Contratto Attuativo stipulato tra le Parti.

A tal proposito l'Appaltatore ha predisposto la polizza n. \_\_\_\_\_ stipulata con \_\_\_\_\_ avente un massimale unico per sinistro e per anno non inferiore ad € 5.000.000,00.



L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'Appaltatore per le garanzie e polizze presentate, non comporta l'inefficacia della polizza nei confronti della Stazione appaltante.

La polizza è stata stipulata a nome dell'Appaltatore affidatario del presente contratto. Nel caso di operatore economico plurisoggettivo, la polizza deve essere stipulata a nome del raggruppamento e deve garantire tutti i componenti del raggruppamento.

#### **14) Penali**

In caso di inadempimenti contrattuali, per i quali è accertata la responsabilità dell'Appaltatore, ovvero in assenza di elementi/cause direttamente riconducibili all'operato della Committente o oggettive condizioni di impedimento, troveranno applicazione le penali definite nel CSA paragrafo 5.7, ferme restando eventuali ulteriori ipotesi e relative penali previste specificatamente nei singoli CA.

Inoltre, in virtù di quanto dichiarato dall'Appaltatore nell'offerta tecnica (Allegato B), la Committente si riserva di applicare le seguenti penali:

- Criteri B.1 “Sistema di Project Management” e B.2 “Potenziamento del numero e delle qualifiche dello staff”: la Committente, qualora ravvisasse una metodologia difforme da quanto dichiarato nella relazione tecnica presentata dall'Appaltatore, si riserva di applicare una penale pari allo 0,5% del valore dell'Accordo Quadro. L'Appaltatore è tenuto a colmare questo disallineamento entro 1 mese dalla comunicazione di applicazione della penale. Qualora alla scadenza del già menzionato periodo di 1 mese tale metodologia difforme dovesse continuare a persistere la Committente si riserva di applicare una ulteriore penale di importo maggiorato del 20% rispetto alla precedente concedendo all'Appaltatore un periodo di un ulteriore mese per colmare questo disallineamento. Qualora il già menzionato disallineamento dovesse in seguito continuare a persistere la Committente si riserva di applicare con una cadenza pari a quindici giorni una ulteriore penale di importo maggiorato del 20% rispetto all'ultima applicata concedendo un periodo per colmare il disallineamento di 15 giorni.

La Committente aldilà della facoltà di applicazione di penali come sopra indicato al constarsi di una metodologia difforme da quanto dichiarato nella relazione tecnica presentata dall'Appaltatore si riserva di risolvere il contratto.

Le penali sono cumulabili e, salvo indicazioni specifiche da definire nel Contratto Attuativo, non recuperabili.

L'importo complessivo delle penali irrogate secondo le modalità sopra determinate non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo netto dello specifico Contratto Attuativo, secondo quanto stabilito dall'articolo 113 bis, comma 4, Codice; qualora il valore cumulato della penale risulti superiore alla già menzionata percentuale troverà applicazione quanto previsto dal successivo articolo “Risoluzione del contratto”.

La Committente ha, altresì, la facoltà di risolvere l'AQ, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, laddove l'importo complessivo delle penali applicate nell'ambito dei diversi Contratti Attuativi raggiunga il 10% del valore netto dell'Accordo Quadro, in applicazione di quanto previsto dal successivo articolo “Risoluzione del contratto”.

Le penali sono applicate dal RUP previa contestazione scritta, avverso la quale l'Appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 15 giorni dal ricevimento. Nel caso in cui l'Appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di rifiuto delle medesime da parte della Committente, la stessa provvederà a trattenere l'importo relativo alla penale applicata dalle competenze spettanti all'Appaltatore in base al Contratto Attuativo, ovvero dalla cauzione definitiva.

L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità dell'Appaltatore per eventuali maggiori danni subiti dalla Committente o per indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o ulteriori costi che la Committente stessa debba sostenere per cause imputabili all'Appaltatore.

### **15) Regolarità contributiva – DURC e regolarità fiscale**

La regolarità contributiva di codesta Società è stata attestata, prima della sottoscrizione del presente atto, dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e in corso di validità ovvero da altro documento ritenuto idoneo dalla Committente.

La regolarità contributiva di codesta Società dovrà, inoltre, essere verificata mediante DURC ovvero altro documento idoneo in corso di validità in occasione del pagamento di ciascun acconto del corrispettivo, della verifica di conformità e del pagamento del saldo finale, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, pena la sospensione dei pagamenti medesimi.

In caso di solidarietà passiva della Committente, quanto eventualmente versato da quest'ultima a prestatori di lavoro di codesta Società o del subappaltatore in dipendenza dell'esecuzione dell'Accordo quadro sarà oggetto di ripetizione da parte della Committente medesima nei confronti di codesta Società, maggiorato degli interessi legali.

La Committente avrà facoltà di sospendere i pagamenti e sarà liberata dal versare a codesta Società gli importi corrispondenti alla somma pagata dalla Committente stessa.

### **16) Cessione del credito o dell'Accordo Quadro**

Codesta Società non può cedere il credito senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente.

In caso di violazione di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo alla Committente, quest'ultima potrà dichiarare risolto l'Accordo Quadro per fatto e colpa di codesta Società.

In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilità di codesta Società nei confronti della Committente per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Resta convenuto inoltre che eventuali cessioni di crediti derivanti dal presente Accordo Quadro sono regolate dall'art. 106 comma 13 del D.lgs 50/2016 e s.m.i..

Il presente Accordo Quadro non può essere ceduto a pena di nullità.

### **17) Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta**

Codesta Società si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

In tutti i contratti di subappalto/subfornitura dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascun subcontraente o subappaltatore della filiera si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

Di tale circostanza Codesta Società deve dare diretta e puntuale evidenza alla Committente che, ai sensi di legge, verifica l'ottemperanza di siffatto obbligo da parte della Società stessa.

Codesta Società, il subappaltatore ed il subcontraente sono tenuti, altresì, a dare immediata comunicazione alla Committente e alla Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo di eventuali inadempimenti della propria controparte agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010.

Il mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni comporterà l'attivazione della Clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. 26.

In ottemperanza agli obblighi di cui alla Legge 136/2010, Codesta Società indica, come segue, in relazione ad ogni ordinativo emesso dalla Committente ed inviato a Codesta Società al seguente indirizzo pec \_\_\_\_\_ (*inserire indirizzo/i pec dell'ufficio dell'Appaltatore preposto a ricevere, prendere in carico e lavorare i buoni d'ordine*), gli estremi identificativi dei conti correnti bancari e postali dedicati, ancorché in via non esclusiva alle commesse pubbliche, nonché i nominativi ed i relativi codici fiscali delle persone delegate ad operare su detti conti, impegnandosi altresì a comunicare ogni eventuale successiva variazione relativa ai dati indicati a \_\_\_\_\_ (*inserire indirizzo/i pec*) (*inviando tale comunicazione alla c.a. del / RUP / DEC /*). L'Appaltatore si obbliga,

inoltre, a comunicare (inviando tale comunicazione alla c.a. del / RUP / DEC /) ogni variazione dell'indirizzo pec intervenuta nelle more dell'emissione del buono.

Pertanto, agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dalla Committente in favore di codesta Società, a qualsiasi titolo attinenti il presente Accordo Quadro, si procederà esclusivamente a mezzo di bonifico bancario/postale sul conto corrente bancario/postale \_\_\_\_\_ (indicare IBAN o numero di conto corrente postale) dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, restando la Committente esonerata da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati come anzidetto.

Ai fini di cui sopra, il/i nominativo/i ed il/i relativo/i codice/i fiscale/i della/e persona/e delegata/e ad operare su detto/i conto/i, sono :

Nome e Cognome \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ - C.F. \_\_\_\_\_;  
Nome e Cognome \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ - C.F. \_\_\_\_\_;

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario/postale riporterà, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG indicato in epigrafe.

#### **18) Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori**

L'Appaltatore è tenuto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme vigenti in materia di previdenza e disciplina antinfortunistica, di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali, e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

L'Appaltatore è tenuto altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori occupati nell'esecuzione dell'Accordo Quadro - e se cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive in linea con la vigente legislazione, anche sotto il profilo fiscale e previdenziale, e comunque non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti integrativi territoriali e le tariffe applicabili alla data di stipula del presente Accordo Quadro, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Le risorse occupate nella esecuzione del presente Accordo Quadro opereranno sotto la diretta, completa, unica responsabilità, direzione, sorveglianza dell'Appaltatore, con autonomia e con organizzazione d'impresa a proprio rischio.

L'Appaltatore si accolla pertanto espressamente, in via piena ed esclusiva, per effetto della gestione a proprio rischio, ogni responsabilità inerente ad eventuali violazioni delle norme e dei predetti obblighi da parte propria e/o dei propri dipendenti e/o dei propri collaboratori e/o dei terzi ausiliari e/o loro dipendenti, così come pure si accolla qualsiasi responsabilità, anche sul piano economico, nascente/correlato all'eventuale accertamento da parte delle Autorità competenti e/o della Magistratura di utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato e di intermediazione fraudolenta/somministrazione irregolare prevista dalla legislazione applicabile, tenendo la Committente indenne da:

- qualsiasi responsabilità diretta e/o indiretta eventualmente contestatale in relazione a tali violazioni;
- qualsiasi responsabilità diretta e/o indiretta - ivi inclusa quella dell'Art. 2049 del Cod. Civ. - eventualmente contestatale in relazione a qualsivoglia incidente/danneggiamento a cose o persone che possa verificarsi durante l'espletamento del presente accordo.

L'Appaltatore si obbliga pertanto a risarcire la Committente per qualsiasi danno eventualmente patito al riguardo, ivi inclusa qualsiasi conseguenza economica a carico della stessa

scaturente dalle violazioni degli obblighi e delle normative in materia indicati nei precedenti capoversi, da eventuali accertamenti da parte dell'Autorità competenti/Magistratura per utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato da parte dell'Appaltatore e di intermediazione fraudolenta/somministrazione irregolare, comprendendosi tra queste eventuali spese di contenzioso giudiziale e amministrativo, fatta comunque salva l'azione di regresso nell'ipotesi di cui all'art. 29, comma 2, dlgs 276/2003.

### **19) Tutela dell'ambiente e della Sicurezza**

In conformità con le politiche che la Committente intende perseguire in tema di tutela dell'ambiente, sicurezza dei lavoratori, e, più in generale, in un'ottica di sviluppo sostenibile, l'Appaltatore, nell'ambito delle attività svolte per l'esecuzione a norma di legge del presente incarico, si obbliga a rispettare le seguenti prescrizioni:

- 1) Conformarsi alle normative vigenti in materia ambientale e di sicurezza e, in aggiunta, rispettare tutti gli eventuali requisiti e procedure ambientali e di sicurezza specificati nel capitolato speciale d'appalto.
- 2) Promuovere l'adozione di criteri, regole e procedure atte a ridurre gli impatti sull'ambiente nelle differenti fasi della propria attività.
- 3) Rafforzare l'attività di controllo e miglioramento costante delle prestazioni relative all'ambiente e alla sicurezza.
- 4) Includere la tutela dell'ambiente e l'impegno per la sicurezza nei processi decisionali di lungo periodo.
- 5) Formare e sensibilizzare le risorse umane sulle tematiche ambientali e di sicurezza.

A tal fine l'Appaltatore dovrà:

- fornire tutte le informazioni eventualmente richieste dalla Committente relative agli impatti ambientali prodotti dalle proprie attività ed assicurare il loro aggiornamento per tutta la durata dell'Accordo Quadro;
- permettere visite ispettive, anche senza preavviso, presso le proprie sedi e stabilimenti coinvolti nel processo, al fine di verificare il rispetto dei requisiti ambientali relativi al presente Accordo Quadro.

### **20) Cauzione Definitiva**

A garanzia di tutte le obbligazioni assunte dall'Appaltatore con la stipula del presente Accordo Quadro e dell'esatta integrale esecuzione a perfetta regola d'arte delle prestazioni oggetto di affidamento, l'Appaltatore medesimo ha consegnato alla Committente, contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo Quadro, la garanzia definitiva menzionata nelle premesse.

L'efficacia di detta garanzia cesserà esclusivamente nel momento in cui l'Appaltatore consegnerà al garante l'originale della fideiussione, restituito dalla Committente, con annotazione di svincolo e, in ogni caso, successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità.

L'Appaltatore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Committente si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro, entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta della Committente stessa.

In caso di inadempimento a tale obbligo, la Committente procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore, ferma restando di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro.

Nel caso in cui l'Appaltatore non provveda all'obbligo di reintegro della cauzione ovvero non provveda a versare, ove previsto dalla polizza stessa, il supplemento di premio, non si procederà al pagamento dei corrispettivi contrattuali.

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo la Committente ha facoltà di sospendere il versamento dei corrispettivi contrattuali o di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro.

### **21) Rapporti con la Pubblica Amministrazione per mezzo di soggetti terzi**

Codesta Società attesta con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro la non sussistenza di conflitti di interesse, ovvero di cause ostative allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro quali, eventuali condizioni interdittive di cui al D.Lgs. n. 231/2001 s.m.i. (inter alia, art. 9, co. 2, artt. 13 e 14, etc.).

Le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro non possono essere affidate o sub affidate a terzi.

### **22) Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Policy Anticorruzione**

Codesta Società, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a rispettare le norme e i principi stabiliti nei seguenti documenti adottati dalla Committente: i) Codice Etico di Gruppo (pubblicato sul sito di Atlantia S.p.A.); ii) Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (pubblicato sul sito di Autostrade per l'Italia); iii) Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia (pubblicata sul sito di Autostrade per l'Italia).

Nei documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali la Società si ispira nel raggiungimento dei propri obiettivi, anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e di ulteriori condotte prodromiche alla realizzazione di fattispecie corruttive.

Codesta Società è inoltre tenuta a fornire puntuale informativa circa eventuali variazioni intervenute nel corso del rapporto rispetto alle informazioni/autodichiarazioni richieste dalla Committente ai fini anticorruzione e rilasciate da controparte anteriormente alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro.

L'inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti per patto espresso tra le parti costituirà inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., che potrà comportare l'applicazione di penali o la risoluzione dell'Accordo Quadro in ragione della gravità della violazione e della maggiore o minore esposizione al rischio per la Committente.

### **23) Risoluzione dell'Accordo Quadro – Clausola risolutiva Espresa**

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell'art.1456 c.c., previa dichiarazione della Committente di volersene avvalere da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo pec, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: Articolo 5 "Attività", Articolo 18 "Cessione del credito o dell' Accordo Quadro", Articolo 19 "Obbligo di Tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta", Articolo 20 "Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori", Articolo 21 "Tutela dell'Ambiente e della Sicurezza", Articolo 22 "Cauzione Definitiva", Articolo 28 "Subappalto".

Costituiscono, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione di volersene avvalere da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo pec:

- a) il caso in cui per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro, l'Appaltatore comprometta l'esecuzione a regola d'arte delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro;
- b) il caso di superamento del limite di applicazione delle penali all'Appaltatore pari al 10% (dieci per cento) del valore dell'Accordo Quadro;
- c) il caso in cui non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o menzionate nel presente Accordo Quadro o nei documenti in esso richiamati, in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto;



- d) il caso in cui l'Appaltatore non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le lavorazioni disciplinate dal presente Accordo Quadro;
- e) il caso in cui risultino gravemente violate per più di due volte le prescrizioni in tema di sicurezza di cui all'articolo "Sicurezza sul Lavoro";
- f) tutte quelle condizioni previste all'interno del Capitolato Speciale d'Appalto.

In caso di risoluzione dell'Accordo Quadro per colpa dell'Appaltatore, il Committente, ferma restando la facoltà di affidare ad altri le prestazioni non eseguite dall'Appaltatore nel rispetto di quanto previsto dal Codice, ponendo a carico di quest'ultimo le spese ed i danni sopportati, avrà diritto al risarcimento del danno e sarà legittimato ad escutere la cauzione definitiva di cui al precedente articolo "Cauzione Definitiva".

Si applicano gli artt. 108 e 110 del Codice.

Ad integrazione della disciplina prevista dall'art. 108 del Codice si precisa inoltre quanto segue:

- In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro per inadempimento dell'Appaltatore il Committente avrà diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate così come eventuali penali, trattenendole dalle residue competenze dell'Appaltatore, fino a capienza, ovvero escutendo la polizza fidejussoria di cui all'articolo "Cauzione Definitiva". In tutti i casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti dell'Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell'eventuale maggior danno.
- L'Appaltatore, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento delle attività eseguite ed accettate sino alla data di risoluzione del presente Accordo Quadro.

#### **24) Clausola risolutiva espressa ai sensi della L. 136/2010**

L'Accordo quadro è risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative all'Accordo Quadro medesimo e ai relativi subcontratti (subappalti e subforniture) siano eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, così come previsto dall'articolo 3 comma 9 bis della L. 136/2010.

#### **25) Recesso**

Il Committente può recedere in qualunque momento dal presente Accordo quadro previa comunicazione scritta da inviare all'Appaltatore con un preavviso di almeno 20 giorni naturali e consecutivi antecedenti la data di efficacia del recesso stesso, mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, con le modalità di cui all'articolo 109 del del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. In tal caso, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito, nonché di un indennizzo pari al 10% della differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo di cui al precedente articolo 9 e l'ammontare delle prestazioni eseguite.

L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese.

Si applicano gli artt. 109 e 110 del Codice.

#### **26) Subappalto**

Non è ammesso il ricorso al subappalto.

#### **27) Impegno di Riservatezza**



L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione dell'Accordo Quadro, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, progetti, elaborati, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui l'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro.

L'obbligo di segretezza è vincolante per l'Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali l'Appaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza l'Appaltatore è tenuto a risarcire al Committente tutti i danni che a quest'ultimo dovessero derivare.

È fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle opere che l'Appaltatore medesimo deve eseguire o avrà compiute.

È, inoltre, fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente, fatta eccezione per le necessità derivanti dall'esecuzione dei servizi assunti.

## **28) Riserve dell'Appaltatore**

Tutte le riserve, intendendosi espressamente per tali qualsiasi eccezione, contestazione, rivendicazione e comunque qualsiasi richiesta economica (di seguito definite unitariamente Riserve), che l'appaltatore intenda sollevare per qualsiasi aspetto o titolo, direttamente o indirettamente, inerente al presente Accordo Quadro, dovranno essere formulate per iscritto, a mezzo pec o raccomandata A/R al domicilio di cui all'art. 3 dell'Accordo Quadro, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni decorrente dall'insorgenza del fatto che ha determinato o può determinare il pregiudizio per l'esecutore, indicando con precisione le cifre cui ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.

Le Riserve, come sopra esposte, dovranno essere confermate a mezzo pec o raccomandata A/R al domicilio di cui all'art. 4 dell' Accordo Quadro, sempre a pena di decadenza, in occasione dell'emissione di ogni singola successiva fattura relativa alle prestazioni oggetto di Accordo Quadro.

Le Riserve dovranno essere formulate dall'appaltatore, a pena di inammissibilità e sin dalla prima comunicazione, con la chiara esposizione dei fatti o atti controversi che l'appaltatore ritiene a fondamento della propria istanza, nonché delle somme cui l'appaltatore ritiene aver diritto secondo le modalità di cui al cpv. 1 esponendo le relative calcolazioni. Non è ammessa qualsiasi modifica o integrazione delle Riserve, sia nella parte motiva che nella parte economica, successiva alla sua prima formulazione. Esclusivamente per le Riserve che originano da cosiddetti "fatti continuativi", è ammesso il solo aggiornamento, per il periodo intercorrente tra un pagamento e il successivo, degli importi cui l'appaltatore ritiene di aver diritto e fino al cessare del "fatto continuativo" stesso.

Le Riserve avanzate con ritardo o senza il rispetto delle formalità e modalità sopra indicate si dovranno intendere a tutti gli effetti decadute e/o inammissibili, e comunque come mai formulate, ed i relativi pretesi diritti, compensi, risarcimenti, ecc., non potranno essere reclamati e fatti valere dall'appaltatore in alcuna sede. Si evidenzia che la mancata o ritardata iscrizione delle riserve rispetto ai termini sopra indicati, comporta la decadenza delle medesime con le conseguenze di cui al presente articolo a prescindere dalla eventuale provvisorietà dei pagamenti: tale provvisorietà quindi non potrà mai essere invocata dall'appaltatore per evitare il prodursi della decadenza.

Le Riserve per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi degli articoli 205 e 206 nonché dell'art. 208 del Codice si intendono abbandonate se non espressamente confermate sul certificato di verifica di conformità. Non sono ammissibili nuove Riserve in sede di verifica di conformità, salvo che tali Riserve siano concernenti le operazioni di verifica e/o relative a quanto contenuto ed accertato nel relativo certificato e/o abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi nell'arco temporale intercorrente tra l'ultima comunicazione e il certificato di verifica di conformità.

All'esame ed alla eventuale definizione delle Riserve si procederà secondo le disposizioni di cui agli artt. 205 e 206 nonché all'art. 208 del Codice, cui si fa specifico rinvio.

L'appaltatore è in ogni caso sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dell'esecuzione senza poter sospendere o ritardare la regolare esecuzione dell'Accordo Quadro, quale che sia la contestazione o le Riserve che egli formuli.

### **29) Foro competente**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere sull'interpretazione ed esecuzione del presente incarico sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

### **30) Spese e regime fiscale**

L'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione dell'Accordo Quadro e di copia e stampa di elaborati relativi all'appalto, delle spese di registrazione e di bollo del contratto di appalto, dei suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi nonché delle spese di bollo e registro di tutti i documenti relativi alla gestione dell'Accordo Quadro. Il presente Accordo Quadro, avente per oggetto prestazioni soggette all'I.V.A., dovrà essere registrato per effetto degli artt. nn. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 solo in caso d'uso con pagamento di un'imposta fissa che sarà a carico dell'Appaltatore. L'Appaltatore dovrà, altresì, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 35 dell'art. 34, L. n. 221/2012, provvedere al pagamento delle spese sostenute dal Committente relative alla pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara per estratto sui quotidiani entro il termine massimo di 60 giorni dall'aggiudicazione.

Per il pagamento dei relativi importi verrà emessa, dal Committente, apposita fattura il cui ammontare verrà recuperato su qualunque credito comunque spettante all'Appaltatore.

### **31) Informativa per la gestione dei dati relativi al contratto**

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 GDPR) le parti del presente contratto si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (dati anagrafici dei legali rappresentanti della società e dati relativi alla società stessa nel caso di società o ditte unipersonali) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti contrattuali i cui adempimenti amministrativi - compresa, in particolare, la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati - sono curati, per conto della Committente, da EsseDiEsse S.p.A. nominata Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 della suddetta normativa.

Le parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalità indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1. c) GDPR ed eventualmente conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. Le parti del presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione, secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della suddetta normativa.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:

- Autostrade per l'Italia S.p.A., così come costituita in testa al presente atto e Data Owner del trattamento è ..... quale Responsabile della Direzione/Funzione/Struttura ..... della stessa Società. Il Data Protection Officer di Autostrade per l'Italia S.p.A., ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, è contattabile all'indirizzo PEC: [dpo@pec.autostrade.it](mailto:dpo@pec.autostrade.it) al fine dell'esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati personali.
- La Società: .....

Resta espressamente inteso che con l'accettazione del presente incarico codesta Società attesta che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010 s.m.i. con DELOITTE & TOUCHE S.p.A., posto che la stessa svolge attività di revisione per la scrivente Società e per le altre società del Gruppo.

La presente costituisce proposta ai sensi dell'art. 1326 Cod. Civ. e si intende validamente accettata solo se sottoscritta digitalmente dal professionista o dal Legale Rappresentante di codesta Società in segno di completa accettazione di quanto sopra esposto ed inviata, entro 10 giorni dalla data di ricezione della presente, tramite PEC all'indirizzo [autostradeperlitalia@pec.autostrade.it](mailto:autostradeperlitalia@pec.autostrade.it)

Ai sensi dell'art. 1341 secondo comma c.c. l'Appaltatore approva specificamente le clausole di cui agli articoli: Art 8 Durata e opzioni, Art 9 Compenso e modalità di pagamento, Art. 15 Responsabilità e Polizza RC Professionale, Art 16 Penali, Art 18 Cessione del Credito o dell'Accordo Quadro Contratto, Art 22 Cauzione Definitiva, Art 24 Codice Etico, Modello di organizzazione, Gestione e Controllo e Policy Anticorruzione, Art 25 Risoluzione dell'Accordo Quadro – Clausola Risolutiva Espressa, Art 27 Recesso, Art 29 Riservatezza, Art 31 Foro Competente, Art 32 Spese e Regime Fiscale.

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*